

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA con istanza per la
determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

Per il Sig. **Gianluca Coco**, C.F. CCOGLC71S30A944U, nato a Bologna il 30.11.1971 e residente a Granarolo dell'Emilia (BO), in Via Gandolfi n. 5/2, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio di cui al presente atto in Bologna, Via Lemonia n. 21, presso lo studio dell'avv. Bruno Barbieri (C.F. BRBBRN63B19A944J) del Foro di Bologna, indirizzo PEC bruno.barbieri@ordineavvocatibopec.it, n. di fax: 051.381178, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al presente atto;

- Ricorrente -

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
in persona del Ministro *pro tempore*, (C.F. 80185250588) con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, Via Guido Reni n. 4 presso cui è elettivamente domiciliata;

-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA,
(C.F.80062970373), in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, Via Guido Reni n. 4 presso cui è elettivamente domiciliata;

-UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA, (C.F. 80071250379), in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, con il



patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, Via Guido Reni n. 4 presso cui è elettivamente domiciliata;

-DIREZIONE DIDATTICA n.2 DI SAN LAZZARO DI SAVENA, (C.F. 91370220377), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, Via Guido Reni n. 4 presso cui è elettivamente domiciliata

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i gli assistenti amministrativi contro-interessati, occupanti una posizione successiva rispetto a quella del ricorrente, inseriti nella graduatoria provinciale definitiva per il personale A.T.A. del 26.07.2013 dell'Ufficio scolastico provinciale di Bologna, ovvero dalla posizione n. 18 alla n. 158;

- Resistenti -

PREMESSO CHE

- Con ricorso depositato in data 03.07.2014, R.G. n. 2239/2014, il Dott. Coco Gianluca conveniva in giudizio, innanzi all'Illustrissimo Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, l'Ufficio IX Ambito Territoriale Provinciale di Bologna e la Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena (doc.1);
- Con Sentenza n. 340/2015 (R.G.n. 2239/2014) emessa in data 13.04.2015 dal Tribunale di Bologna e pubblicata in data 18 maggio 2015 il Giudice dott. Maurizio Marchesini rigettava le domande proposte (doc.2);
- in data 17.11.2015 veniva depositato ricorso in appello (R.G. n. 1063/2015) innanzi alla Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna – sezione Lavoro e Previdenza - per la riforma della sentenza n. 340/2015 (doc.3);



- Con Sentenza n. 472/2017 (R.G. n. 1063/2015) pubblicata in data 27.04.2017 la Corte ha dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio e per l'effetto la nullità della sentenza appellata rimettendo la controversia al Giudice di primo grado (doc.4);
- Con ricorso per la riassunzione della causa depositato in data 03.08.2017 (R.G. n. 2365/2017), il Dott. Coco Gianluca conveniva in giudizio, innanzi all'Illustrissimo Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'Ufficio IX Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, la Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena ed il sig. MANERA PIPPO, ovvero colui che ricopre la posizione immediatamente successiva rispetto al ricorrente nella graduatoria provinciale definitiva per il personale A.T.A. del 26.07.2013 dell'Ufficio scolastico provinciale di Bologna (doc.5);
- Con Sentenza n. 354/2018 (R.G.n. 2365/2017) pubblicata in data 27.04.2018 dal Tribunale di Bologna- Sezione Lavoro - il Giudice dott. Carlo Sorgi rigettava il ricorso (doc.6);
- in data 23.10.2018 veniva depositato ricorso in appello (R.G. n. 829/2018) innanzi alla Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna – sezione Lavoro - per la riforma della sentenza n. 354/2018 (doc.7);
- Con Sentenza n. 588/2020 (R.G. n. 829/2020) pubblicata in data 12.11.2020 la Corte ha dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio e per l'effetto la nullità della sentenza appellata rimettendo la controversia al Giudice di primo grado dando termine al ricorrente di riassumere la causa nuovamente avanti al Tribunale di Bologna Sezione Lavoro (doc.8);
- nelle more di tutto quanto sopra descritto il Tribunale Penale di Bologna in composizione monocratica con Sentenza n. 5949/2018 (R.G.N.R. 3764/2014, R.G. DIB. 4120/2017) del 20.12.2018 e la cui motivazione è stata depositata in data 18.01.2019



assolveva il ricorrente per il reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato. Imputazione non comunicata al MIUR mancata comunicazione sulla base della quale il ricorrente venne escluso dalla graduatoria (doc.9). Ed ancora il Tribunale di Bologna in composizione monocratica (R.G.N.R. 12677/2014, R.G. DIB. 491/2019) con Sentenza n. 1771/2019 depositata in cancelleria il 23 aprile 2019 e divenuta irrevocabile il 18/06/2019 assolveva il ricorrente dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste (doc.9 bis). Tutto ciò premesso in fatto si riporta ai fini della riassunzione in considerazione del principio dell'economia processuale quanto già dedotto avanti alla Corte di Appello di Bologna Sezione Lavoro limitandosi ad allegare tutti gli atti precedenti sopra menzionati.

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

- Sezione Lavoro -

RICORSO IN APPELLO

Per: il Sig. **GIANLUCA COCO** (C.F. CCOGLC71S30A944U) nato a Bologna il 30.11.1971 e residente a Granarolo dell'Emilia (BO), in Via Gandolfi n. 5/2, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio di cui al presente atto in Bologna, Via Lemonia n. 21, presso lo studio dell'Avv. Bruno Barbieri (BRBBRN63B19A944J) del Foro di Bologna, PEC bruno.barbieri@ordineavvocatibopec.it, FAX 0510141139, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto

-Appellante-

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, Via Guido Reni n. 4 presso cui è elettivamente domiciliata

Nonché contro



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (C.F.80062970373), in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, Via Guido Reni n. 4 presso cui è elettivamente domiciliata

Nonché contro

UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA (C.F. 80071250379), in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, Via Guido Reni n. 4 presso cui è elettivamente domiciliata

Nonché contro

DIREZIONE DIDATTICA N. 2 DI SAN LAZZARO DI SAVENA (C.F. 91370220377), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, Via Guido Reni n. 4 presso cui è elettivamente domiciliata

Nonché contro

MANERA PIPPO (C.F. MNRPPP75B22A638I), nato a Messina il 22.02.1975 e residente in C.d.A. Sfaranda, 363 – Castell'Umberto (ME) – CONTUMACE -

-Appellati-

Per la riforma parziale della **sentenza n. 354/2018**, pubblicata in data 27 aprile 2018 dal Tribunale di Bologna - Giudice Dott. Carlo Sorgi e non notificata, nella causa civile avente n. 2365/2017 R.G.

PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

- Il Sig. Coco, stabilmente inserito a far data dal 2004 al 2009 e poi con nuovo inserimento dal 2012 nella graduatoria permanente provinciale relativa al profilo



professionale di assistente amministrativo dell'Area "B", tecnico ed ausiliario statale della scuola (docc. 1 e 2), in data 29 marzo 2013 presentava domanda di aggiornamento modello B2 relativa al profilo sopraindicato (doc. 3).

La domanda dava seguito al Decreto n. 37 del Direttore Regionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Prot. n. 2304 del 21 febbraio 2013, relativo all'indizione, per l'anno scolastico 2012/2013, del concorso per titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ai fini giustappunto dell'aggiornamento e dell'integrazione delle graduatorie. Tale Decreto n. 37 fa riferimento all'Ordinanza Ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, contenente l'articolo ed i facsimile di domanda relativi alla disciplina del concorso indetto e bandito con Decreto n. 37 citato (doc. 4).

All'esito del concorso per l'aggiornamento 2013, il sig. Coco, raggiunti i punti sufficienti in graduatoria e quindi l'inserimento al relativo n. 17 (doc. 5 *bis*), veniva individuato quale destinatario del contratto a tempo determinato fino a nomina dell'avente diritto per anno scolastico 2013/2014 presso la Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena (doc.6).

Nell'ottobre 2013, l'Amministrazione informava il sig. Coco che, avendo provveduto ad effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni trasfuse nel modello aggiornamento B/2, era stata reperita la presenza, nell'estratto del casellario relativo al ricorrente, di un precedente giudiziario relativo ad una sentenza di patteggiamento emessa nel maggio del 2007 dal Tribunale di Bologna (doc. 7-7 *bis*).

Nonostante il sig., Coco avesse contro dedotto agli assunti dell'amministrazione, facendo chiarezza sulla sua posizione, evidenziando in particolare come in relazione alla domanda di inserimento, avesse già portato a conoscenza dell'amministrazione stessa del precedente giudiziario in questione, fornendo altresì tutti i chiarimenti richiesti, e che pertanto non si poteva ritenere che avesse reso dichiarazioni "*mendaci*" nella domanda di aggiornamento, l'amministrazione decretava l'esclusione dal concorso per l'aggiornamento indetto con il citato



Decreto n. 37 ed il depennamento dalla relativa graduatoria (doc 10) e, con prot. 662/B10 del 27.11.2013, la risoluzione del rapporto di lavoro in questione con la Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena (doc. 11).

- Con ricorso depositato presso il Tribunale di Bologna – Sez. Lavoro in data 3 luglio 2014 ed iscritto al n. R.G. 2239/2014, il sig. Coco Gianluca conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio IX Ambito Territoriale Provinciale di Bologna e la Direzione Didattica N. 2 di San Lazzaro di Savena chiedendo all'adito Tribunale del Lavoro l'annullamento del provvedimento prot. n. 12137 datato 25 novembre 2013, emesso dal Dirigente dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, ricevuto dal ricorrente in data 26 novembre 2013, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 punto 8 e dell'art. 9 punto 3 del bando di concorso relativo al profilo professionale di assistente amministrativo, il ricorrente è stato escluso dal concorso medesimo e dichiarato decaduto dalla relativa graduatoria in cui era iscritto alla posizione n. 17 con punti 63,82 e dalla medesima depennato; l'annullamento del conseguente provvedimento intitolato *“Risoluzione del contratto prot. n. 6621 dell'02.09.2013”* prot. d. 6621/B10 datato 27.11.2013, emesso dal Dirigente Scolastico della Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena, comunicato al ricorrente il 27.11.2013, mediante il quale si è decretata la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il sig. Gianluca Coco e la Dirigente Scolastica Cinzia Quirini e, comunque, con l'Istituto scolastico in questione con effetto immediato; nonché l'annullamento di tutti i provvedimenti presupposti antecedenti ovvero conseguenti a quelli predetti e chiedendo il risarcimento del danno subito a causa degli atti indicati.
- Il giudizio si concludeva con sentenza n. 340/2015 con cui il Giudice di prime cure riteneva di respingere le domande proposte dal ricorrente.



- Avverso il suddetto provvedimento veniva presentato appello con ricorso depositato in data 17 novembre 2015 iscritto al n. R.G. 1063/2015, giudizio che si concludeva con sentenza n. 340/2015 con cui la Corte di Appello di Bologna disponeva ex art. 354 c.p.c. la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio.
- Nei termini di legge, dunque, il sig. Coco presentava ricorso in riassunzione davanti al giudice di primo grado nella causa iscritta al n. R.G. 2365/2017, integrando il ricorso anche nei confronti del sig. Pippo Manera, persona che nella graduatoria in cui era presente l'odierno ricorrente veniva in posizione immediatamente successiva, e chiedendo che venisse dichiarata la nullità e/o annullabilità del provvedimento n. 12137 del 25.11.2013 di esclusione del ricorrente e decadenza dalla relativa graduatoria.
- Il giudizio si concludeva con sentenza n. 354/2018 con cui il tribunale di Bologna riteneva, preliminarmente, correttamente e regolarmente integrato il contraddittorio; mentre, nel merito, riteneva di respingere le domande proposte dal ricorrente e di condividere la parte motiva della sopra citata sentenza n. 340/2015 del Tribunale di Bologna - Sez. Lavoro, pubblicata in data 18.05.2015.

MOTIVI

Con il presente atto si impugna la sentenza n. 354/2018, pubblicata in data 27 aprile 2018 dal Tribunale di Bologna - Giudice Dott. Carlo Sorgi nella parte in cui afferma che: **“Ritiene invece il Giudice che l’obbligo dell’indicazione delle condanne penali riportate nella sezione G lettera C del modello B2 fosse esistente e l’omessa indicazione del precedente non può che comportare le conseguenze che sono state prese dall’USR Emilia Romagna. Il ricorrente era tenuto ad indicare la presenza di precedenti penali e la mancanza non può che determinare le conseguenze della risoluzione del rapporto di lavoro e dell’esclusione del ricorrente dal concorso e dalla graduatoria”.**

Si intende, altresì, impugnare la parte in cui il Giudice di prime cure ritiene di **“poter condividere la parte motiva della sentenza appena riportata (Cfr. sentenza 340/2015 pubbl. il 18.05.2015**



R.G. n. 2239/2014 – Tribunale di Bologna – Sez. Lavoro), che in questa sede si intendono richiamare integralmente”.

Il Giudice di primo grado, dunque, ritiene erroneamente che sia infondata e priva di rilievo l'affermazione del ricorrente secondo cui lo stesso non era tenuto a riportare nel modello presentato la condanna subita, reputando che, in realtà, lo stesso era tenuto a tale indicazione.

Come già evidenziato, il sig. Coco, in data 29 marzo 2013 presentava una domanda di aggiornamento modello B2 relativa al profilo di assistente amministrativo dell'Area B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola.

La predetta domanda dava seguito all'Ordinanza Ministeriale 23 febbraio 2009 n. 21, relativa all'indizione e allo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale per l'anno scolastico 2008/2009.

Tale modello seguiva alla precedente compilazione da parte del sig. Coco di un primo modello (modello B1) di inserimento della graduazione permanente, rispetto al quale il modello B2 è, si ripete, un mero aggiornamento che, in quanto tale, ha solo lo scopo di consentire al dipendente di far valere eventuali ulteriori titoli per l'aggiornamento del punteggio ai fini dello scorrimento in graduatoria o di fornire all'amministrazione eventuali dati nuovi o modificati, intervenuti successivamente alla originaria domanda di inserimento.

Il sig. Coco, al momento della compilazione della domanda di inserimento nella graduatoria aa. ss. 2011-2012 del 28.03.2012, aveva reso noto il proprio precedente penale. In particolare, come documentato in atti, aveva prodotto i certificati richiesti e poi aveva specificato la condanna subita (docc. 1-2).



Tra l'altro, all'epoca della compilazione del modello B2, erano già decorsi i termini di legge per l'estinzione del reato ex art. 445 comma 2 c.p.p., estinzione già chiesta e successivamente dichiarata dal Tribunale competente in data 27 dicembre 2013.

Dunque nulla doveva di fatto essere aggiunto alle informazioni già in possesso dell'amministrazione.

Ciò posto, l'Amministrazione aveva già ai propri atti la situazione penale del ricorrente.

In secondo luogo, occorre porre l'attenzione su quello che è nodo altrettanto essenziale della presente vicenda ovvero **sulla circostanza dell'assoluta buona fede ovvero della mancanza di volontà di rendere dichiarazioni mendaci da parte del sig. Coco.**

Come sopra evidenziato, all'epoca della dichiarazione resa in sede di domanda di aggiornamento della graduatoria in data 29.03.2013, i cinque anni utili ai fini della declaratoria di estinzione del reato erano ampiamente trascorsi, nonostante il provvedimento di estinzione del reato sia stato pronunciato dal Tribunale di Bologna solo il 17.12.2013 (doc. 15). Solo nel settembre 2013, infatti, il sig. Coco, alla luce delle vicende intercorse con l'istituto Scolastico, si affrettava a presentare istanza di declaratoria di estinzione del reato, come si evince dal citato doc. 15.

È qui che si palesa la buona fede dell'odierno appellante, il quale non aveva contezza né gli strumenti culturali necessari per sapere che, pur essendo trascorsi cinque anni dalla sentenza di patteggiamento, era comunque necessario un provvedimento del Tribunale volto a dichiarare formalmente l'estinzione del reato.

Del resto, è dalla stessa domanda di aggiornamento di cui è causa che emerge chiaramente la buona fede dell'odierno appellante. È lo stesso sig. Coco ad aver riportato una serie di annotazioni che, anzi, altro non fanno se non attirare l'attenzione dell'amministrazione sulle dichiarazioni in questione. Si noti che al *punto d)* il sig. Coco dichiarava espressamente che *"dal casellario ne risulterebbe una"*, mentre al *punto i)* *spazio per eventuali dichiarazioni dell'interessato*



“dichiara che copia della presente sarà data alla Procura della Repubblica di Bologna e della Procura della Corte dei Conti”.

Se l'intento del sig. Coco fosse stato quello di celare l'esistenza di condanne e di rendere dichiarazioni false, sicuramente non avrebbe agito in questo modo. È palese l'intento di rilevare la modifica della propria situazione ovvero l'estinzione ex art. 445 comma 2 c.p.p. del reato in quanto già trascorso un anno dalla condanna, estinzione poi effettivamente e formalmente dichiarata dal Tribunale.

È chiaramente questo l'aggiornamento che il sig. Coco voleva portare all'attenzione dell'amministrazione e non vi si può certo leggere una mancanza di correttezza e di onestà con la controparte pubblica.

Anzi, potrebbe forse leggersi un'attenzione in più da parte dell'odierno appellante, tenuto conto anche del fatto che il precedente penale a carico dello stesso non avrebbe comunque potuto influire sulla possibilità di essere ammesso a lavoro, trattandosi di fattispecie di reato ormai estinta per avvenuto decorso dei termini con conseguente venir meno anche delle pene accessorie, in particolare dell'interdizione dai pubblici uffici.

L'amministrazione, piuttosto, avrebbe dovuto eventualmente chiedere integrazioni delucidative davanti alle dichiarazioni rese dal sig. Coco o, comunque, chiedere e prendere in considerazione chiarimenti da parte dello stesso.

Non può certo dimenticarsi che l'operato della pubblica amministrativa, così come prevista dall'articolo 1 della legge 241/90, è improntata non solo ai canoni della trasparenza, pubblicità e ai principi del diritto comunitario, ma deve fondarsi anche sui generali principi di derivazione civilistica della buona fede e della correttezza, posto che la regola generale è che i poteri pubblici ed il cittadino si muovono sullo stesso piano.

L'operatività della buona fede, quale clausola generale e quale fonte integrativa del contratto (1375 c.c.), come interpretato dalla Corte di Cassazione e da autorevole dottrina, si manifesta



attraverso il canone di lealtà e di salvaguardia e come attuazione del principio di solidarietà che nell'articolo 2 della Costituzione trova ormai un riferimento incontrastato.

Pertanto, il comportamento dell'amministrazione doveva senza dubbio essere improntato alla lealtà e alla salvaguardia e quindi alla buona fede in senso oggettivo nel corso del procedimento in cui si è rapportato con il privato.

Non può che evidenziarsi, ancora una volta, che se l'intento del sig. Coco fosse stato quello di celare o omettere di aver subito delle condanne penali, certo non avrebbe inserito una serie di annotazioni nella domanda di aggiornamento (invio della domanda stessa alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti), sicuramente non pertinenti ma dicerto qualificanti ancor più la sua buona fede circa le dichiarazioni rese nel loro complesso.

Come già messo in evidenza, all'epoca dei fatti, ovvero al momento della compilazione della domanda di aggiornamento, il sig. Coco era in assoluta buona fede, essendo convinto di beneficiare della non menzione della condanna, beneficio di cui era stato edotto all'epoca del procedimento penale in oggetto.

Spesso, chi non opera del settore e non ha specifiche conoscenze – ed è questo il caso del Sig. Coco -, a seguito di patteggiamenti, decreti penali o sentenze che comporterebbero la «non menzione», non può sapere, se non adeguatamente informato da un legale, che quando è l'Istituto scolastico a chiedere la relazione le informazioni sono addirittura diverse! Infatti, se il casellario viene richiesto dal diretto interessato/comune cittadino, con diritto alla non menzione, in esso compare soltanto la scritta “nulla”, mentre se richiesto dalla Pubblica Amministrazione compaiono tutte le condanne subite, anche quelle condonate, amnistrate o con diritto alla non menzione.

Nei giudizi penali per falso ideologico, la buona fede è elemento determinante ai fini della decisione, configurandosi la punibilità solo a titolo di dolo. A titolo esemplificativo si cita la pronuncia del **Tribunale Penale di L'Aquila – Sentenza n. 298 del 03-11-2011**, relativo alla



vicenda di due docenti imputati del reato di cui all'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), perché in sede di autocertificazione indirizzata al dirigente scolastico dichiaravano falsamente di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per la nomina a docenti a tempo determinato: affermazione non risultata veritiera in quanto risultavano gravati da precedenti penali. I docenti dichiaravano di aver presentato la domanda all'Istituto ai fini dell'assunzione a tempo determinato, per l'anno scolastico 2007/08, e di aver sottoscritto e prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione – contenente l'attestazione di non aver riportato condanne penali – in totale buona fede e nell'assoluta persuasione che la sentenza di patteggiamento della pena (in passato pronunciata nei loro confronti per altra vicenda), non costituisse una condanna penale di cui dover tener conto nella suddetta autocertificazione.

Il Tribunale assolveva i docenti, tenuto conto che, in base alla qualifica professionale di entrambi gli imputati era del tutto logico e verosimile che essi, al momento dell'attestazione oggetto dell'imputazione, sconoscessero il significato giuridico dell'istituto regolato dall'art. 444 e segg, cpp (patteggiamento) e della equiparazione della relativa sentenza a quella di condanna. Inoltre, il Giudice riconosceva che non vi era alcuna ragione per i docenti di fornire false attestazioni, posto che, ai fini dell'incarico loro assegnato, il precedente "patteggiamento" non costituiva in ogni caso circostanza ostativa all'assunzione. In buona sostanza, residuava più di un dubbio circa la coscienza e volontà degli imputati di rendere false dichiarazioni.

Orbene, se è vero che la Pubblica Amministrazione, in base al disposto normativo, non ha margini di discrezionalità in ordine alla valutazione dei singoli casi, è anche vero che in questa sede, innanzi all'Ill.mo Giudice del Lavoro, tale elemento scriminante non possa non essere tenuto in considerazione.



La sentenza oggetto del presente giudizio è, inoltre, frutto di una **non corretta interpretazione dei principi in materia di dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000** e , in particolare, del combinato disposto di cui agli artt. 46 e 43.

La domanda di aggiornamento del personale amministrativo già incluso nelle cosiddette “graduatorie permanenti” del personale amministrativo richiama espressamente il predetto art. 46 DPR 445/2000 e nello stesso si legge: *“i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46, vigono a riguardo le disposizioni di cui all’art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità”*.

Come sopra già evidenziato, essendo tutti i dati relativi alla condanna penale del sig. Coco già nella piena conoscenza dell’amministrazione, la stessa ai sensi dell’art. 43 DPR 445/2000 aveva l’onere di acquisirli direttamente nella procedura di aggiornamento.

Inoltre, ammesso e non concesso che di mancanza si tratti, la mancata dichiarazione dell’odierno appellante nella domanda di mero aggiornamento può essere al massimo considerata quale mancata produzione di adeguata certificazione ma non certo come dichiarazione falsa e mendace o come “dichiarazione negativa” circa la sussistenza di provvedimenti penali.

La dichiarazione resa dal sig. Coco, dunque, non può ritenersi quindi non veritiera ex art. 75 DPR 445/2000.

Sia il Consiglio di Stato che il TAR Lazio (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 4392 del 3 settembre 2013 e dal TAR Lazio -sez. quater, N. 8764/2008 Reg. Ric.) hanno confermato che, in base alle norme sopra richiamate, le condanne penali oggetto di estinzione e di riabilitazione non devono essere dichiarate.

È l’articolo 38 del codice dei contratti che precisa che non devono essere dichiarate le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali è intervenuta la



riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o dopo la revoca della condanna stessa.

Quando un procedimento penale viene definito con patteggiamento o con decreto penale, l'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale stabilisce che "il reato è estinto nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena" In conclusione, hanno chiarito i giudici amministrativi, in ipotesi di reato già depenalizzato al momento della produzione della documentazione di gara, ovvero estinto, l'omessa indicazione della relativa sentenza di condanna non integra gli estremi della dichiarazione incompleta.

Questo il principio ribadito dal **Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 4392 del 3 settembre 2013** e dal **TAR Lazio -sez. quater, N. 8764/2008 Reg. Ric.**

Del resto, considerato che lo stesso art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163/06 prevede che *"Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione"* e che **ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione solo "le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione"**

Ne consegue che, per analogia, state l'oramai intervenuta estinzione del reato a seguito di sentenza di patteggiamento, il sig. Coco non era tenuto a comunicarlo alla Pubblica Amministrazione.



Inoltre, l'amministrazione è giunta all'esclusione del ricorrente in piena violazione dei principi espressi dalla legge 241/1990 ovvero dell'art. 3 in tema di motivazione degli atti amministrativi, dell'art. 7 in tema di comunicazione di avvio del procedimento e dell'art. 10 bis in tema di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure i provvedimenti di esclusione dalla graduatoria e di risoluzione del rapporto di lavoro con la Direzione Didattica di San Lazzaro di Savena non possono essere qualificati come legittimi anche perché gli stessi, come appena evidenziato, non sono stati adeguatamente motivati e appaiono comunque eccessivi e sproporzionati rispetto alla condotta del sig. Coco, ammesso e non concesso che la stessa possa essere qualificata quale mendace.

Il sig. Coco, infatti, non ha prodotto alcuna documentazione falsa e tale da giustificare la risoluzione del contratto di lavoro né, tanto meno, l'esclusione dalle graduatorie né era più soggetto all'interdizione dai pubblici uffici.

Alla luce delle considerazioni svolte, questa difesa chiede che la sentenza impugnata venga parzialmente riformata nel senso di riconoscere che l'odierno appellante non si è sottratto ad alcun obbligo di legge e non ha reso dichiarazioni false o mendaci e, conseguentemente, dichiarare illegittimi il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso e dalla graduatoria nonché il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena con diritto al risarcimento del danno subito ed al reinserimento nella graduatoria suddetta.

Tanto affermato, l'odierno appellante come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE



L'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma parziale dell'impugnata **sentenza n. 354/2018**, Voglia fissare l'udienza di discussione della causa e comparizione delle parti, concedendo il rituale termine per la notifica alle parti resistenti ed, ogni eccezione e produzione disattesa e respinta, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

per i motivi tutti di cui in atti, e previa eventuale disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in atti,

I. accertare e dichiarare: l'illegittimità, la nullità, annullabilità e/o inefficacia del provvedimento prot n. 12137 datato 25 novembre 2013, emesso dal Dirigente dell'Ufficio IX – Ambito territoriale per la Provincia di Bologna, ricevuto dal ricorrente in data 26.11.13, con il quale il ricorrente è stato escluso e dichiarato decaduto dalla relativa graduatoria in cui era iscritto alla posizione n. 17 con punti 63,82, e dalla medesima depennato;

II. conseguentemente condannare: le Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, a provvedere al (re) inserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale permanente relativa al profilo professionale di Assistente Amministrativo di area B, con il punteggio già goduto al momento dell'esclusione, provvedendo altresì all'aggiornamento della sua posizione nelle medesima graduatoria in forza della domanda presentata in tal senso in data 29 marzo 2013, con gli effetti conseguenti;

III. accertare e dichiarare: l'illegittimità, la nullità, annullabilità e/o inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, comunicata con lettera di "Risoluzione del contratto prot. n. 6621 dell'02.9.2013" prot. d. 6621/B10 datato 27.11.2013, emessa dalla Dirigente Scolastica della Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena, e comunicata al ricorrente il 27.11.2013, e quindi dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini



giuridici, il punteggio per il servizio che avrebbe maturato in difetto della risoluzione, con ogni e più opportuna pronuncia di condanna; nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito, costituito dalle mancate retribuzioni dalla data di risoluzione del rapporto (27 novembre 2013) al suo termine contrattualmente previsto (31 agosto 2014) per l'importo complessivo indicativo di Euro 12.590,46, e comunque per il diverso importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, e comunque determinato in via equitativa e/o, anche a seguito di specifica CTU;

IV. accertare e dichiarare, a seguito dell'accoglimento delle domande di cui ai punti

sub I e II: in via principale, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'immissione in ruolo per il profilo professionale di Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica dall'1.9.2013 e economica dal 1.9.2014, con gli effetti e le pronunce di condanna a ciò conseguenti; in via subordinata, e salvo gravame, il diritto a vedersi risarcito il danno per la perdita di *chanche* subita, costituita dalla mancata immissione in ruolo, che si quantifica nell'importo di Euro 150.000,00, e comunque nel diverso importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, determinato in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) e/o di giustizia, anche a mezzo di specifica CTU, con ogni conseguente e più opportuna pronuncia di condanna.

V. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio.

Si deposita il fascicolo di primo grado (con allegato fascicolo appello n. R.G. 1063/2015) e copia autentica della sentenza n. 354/2018.

Con osservanza,

Bologna 18 ottobre 2018



Avv. Bruno Barbieri

La Corte di Appello si pronunciava successivamente con sentenza che di seguito si riporta integralmente:



Sent. n. 588/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai signori Magistrati:

dott. Claudio Bisi

Presidente rel.

dott.ssa Elena Vezzosi

Consigliere

dott.ssa Valeria Vaccari

Consigliere

ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

nella causa di appello iscritta al n.829/18 r.g. posta in decisione all'udienza collegiale del 5.11.20 promossa da:

Coco Gianluca, rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. Bruno Barbieri e in Bologna elettivamente domiciliato presso il predetto difensore



parte appellante

CONTRO

Miur , Ufficio Scolastico Regionale Emilia e Romagna, Ufficio IX Ambito Provinciale di Bologna, Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa ex lege domiciliati

parti appellate

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

Manera Pippo

parte evocata

la Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, dichiara il difetto di integrita' del contraddittorio e ,per l'effetto, la nullita' della sentenza appellata e rimette la controversia al primo giudice

Compensa le spese del grado

Bologna, 5.11.20

Il Presidente

dott. Claudio Bisi

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Firma di Claudio Bisi



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI EX ART. 151 C.P.C.

Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio delle parti in causa, il presente ricorso dovrebbe essere notificato a tutti gli assistenti amministrativi contro-interessati dalla posizione n. 18 alla n. 158 della graduatoria provinciale definitiva per il personale A.T.A. del 26.07.2013 dell'Ufficio scolastico provinciale di Bologna (doc.10) che potrebbero vedere mutata la propria posizione a seguito dell'eventuale accoglimento dello stesso.

Tuttavia, per il ricorrente risulta impossibile acquisire le informazioni relative agli indirizzi di tutti gli assistenti amministrativi individuati quali potenziali controinteressati nonché determinare con esattezza tutti coloro che effettivamente potrebbero essere titolari di un interesse diretto e contrario al reinserimento del ricorrente nella suddetta graduatoria.

Conseguentemente, per la deducente difesa risulta impossibile procedere con la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie. Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva che l'art. 151 c.p.c. conferisce com'è noto a Codesto Ill.mo Giudice ampia facoltà di disporre, anche d'ufficio, che la notificazione avvenga con qualsiasi mezzo “quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano “tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come “inviolabile” in ogni stato e grado del processo (...); così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (Cass. Civ., Sez. II, sent. n.13868/02; Cass. Civ., sent. n. 3286/06; Cass. Civ., sent. n. 4319/03), facendo presente altresì che la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, non appare comunque idonea al raggiungimento dello scopo, non



potendo “ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 106 del 19.02.1990 richiamata da TAR Napoli, Sez. V, sent. n. 6249 del 21.06.2007-22.06.2007). Di contro, il sito istituzionale del MIUR risulta costantemente seguito da tutti gli assistenti amministrativi inseriti graduatoria provinciale definitiva per il personale A.T.A. del 26.07.2013 dell’Ufficio scolastico provinciale di Bologna poiché costituisce il principale mezzo di comunicazione ufficiale, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Ebbene, considerato il ricorso sempre più frequente da parte dei Giudici allo strumento della pubblicazione sui siti dell’Amministrazione interessata quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami e tenuto conto che, nel caso di specie, detta modalità appare indubbiamente quella più idonea al raggiungimento dello scopo, la deducente difesa chiede espressamente di essere autorizzata a notificare il presente ricorso nei confronti di tutti gli assistenti amministrativi controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati e/o ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Tenuto conto che nelle more dei giudizi qui riassunti **il Tribunale Penale di Bologna in composizione monocratica con Sentenza n. 5949/2018 (R.G.N.R. 3764/2014, R.G. DIB. 4120/2017) del 20.12.2018 e la cui motivazione è stata depositata in data 18.01.2019 assolveva il ricorrente per il reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato. Imputazione non comunicata al MIUR mancata comunicazione sulla base della quale il ricorrente venne escluso dalla graduatoria (doc.9). Ed ancora il Tribunale di Bologna in composizione monocratica (R.G.N.R. 12677/2014, R.G. DIB. 491/2019) con Sentenza n. 1771/2019 depositata in cancelleria il 23 aprile**



2019 e divenuta irrevocabile il 18/06/2019 assolveva il ricorrente dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste (doc.9 bis).

TANTO PREMESSO

Il sig. Gianluca Coco, come sopra rappresentato e difeso, **intende riassumere il giudizio rimettendo lo stesso innanzi al primo Giudice. Chiedendo che il giudizio venga assegnato per motivi di opportunità a diverso Giudice rispetto a chi sino ad oggi si è già pronunciato sulla controversia**

Si precisa che parte ricorrente ha inoltrato Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (doc.11) a mezzo pec all'Ufficio del Patrocinio a Spese dello Stato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in data 11.01.2021, la cui approvazione è ancora in attesa.

PQM

Voglia il Tribunale del Lavoro adito, fissare con decreto l'udienza di discussione e comparizione delle parti, concedendo il rituale termine per la notifica alle parti resistenti, tra cui in primo luogo il sig. Pippo Manera, primo candidato successivo al ricorrente in graduatoria e, eventualmente, se lo riterrà necessario, a mezzo di notificazione ex art. 151 c.p.c. a tutti gli altri assistenti amministrativi presenti in graduatoria successivi al ricorrente, per poi pronunciarsi - ogni eccezione e produzione disattesa e respinta - al fine di accogliere le seguenti

Conclusioni

Per i motivi tutti di cui in atti, e previa eventuale disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso



I. accertare e dichiarare: l'illegittimità, la nullità, annullabilità e/o inefficacia del provvedimento prot n. 12137 datato 25 novembre 2013, emesso dal Dirigente dell'Ufficio IX - Ambito territoriale per la Provincia di Bologna, ricevuto dal ricorrente in data 26.11.13, con il quale il ricorrente è stato escluso e dichiarato decaduto dalla relativa graduatoria in cui era iscritto alla posizione n. 17 con punti 63,82, e dalla medesima depennato;

II. conseguentemente condannare: le Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, a provvedere al (re) inserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale permanente relativa al profilo professionale di Assistente Amministrativo di area B, con il punteggio già goduto al momento dell'esclusione, provvedendo altresì all'aggiornamento della sua posizione nelle medesima graduatoria in forza della domanda presentata in tal senso in data 29 marzo 2013, con gli effetti conseguenti;

II. accertare e dichiarare: l'illegittimità, la nullità, annullabilità e/o inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, comunicata con lettera di "Risoluzione del contratto prot. n. 6621 dell'02.9.2013" prot. d. 6621/B10 datato 27.11.2013, emessa dalla Dirigente Scolastica della Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena, e comunicata al ricorrente il 27.11.2013, e quindi dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini giuridici, il punteggio per il servizio che avrebbe maturato in difetto della risoluzione, con ogni e più opportuna pronuncia di condanna; nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito, costituito dalle mancate retribuzioni dalla data di risoluzione del rapporto (27 novembre 2013) al suo termine contrattualmente previsto (31 agosto 2014) per l'importo complessivo indicativo di Euro 12.590,46, e comunque per il diverso importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, e comunque determinato in via equitativa e/o, anche a seguito di specifica CTU;



IV. accertare, e dichiarare ,a seguito dell'accoglimento delle domande di cui ai punti sub I e II: in via principale, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'immissione in ruolo per il profilo professionale di Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica dall'1.9.2013 e economica dal 1.9.2014, con gli effetti e le pronunce di condanna a ciò conseguenti; in via subordinata, e salvo gravame, il diritto a vedersi risarcito il danno per la perdita di *chanche* subita, costituita dalla mancata immissione in ruolo, che si quantifica nell' importo di Euro 150.000,00, e comunque nel diverso importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, determinato in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) e/o di giustizia, anche a mezzo di specifica CTU, con ogni conseguente e più opportuna pronuncia di condanna.

V. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria

Voglia il Tribunale adito disporre, ove ritenuto necessario ai fini del decidere, CTU contabile volta a determinare gli importi dovuti al ricorrente in ragione delle domande svolte.

Si produce:

- 1) Ricorso R.G.n. 2239/2014 depositato in data 03.07.2014 presso il Tribunale di Bologna - sez. lavoro;
- 2) Sentenza n. 340/2015 pubblicata il 18.05.2015 R.G. n. 2239/2014 del Tribunale di Bologna - sez. lavoro;



- 3) Ricorso in appello R.G.n. 1063/2015 depositato in data 17.11.2015 innanzi alla Corte d'Appello di Bologna – sez. lavoro e previdenza e relative cartoline di avvenuta notifica nonché il decreto di fissazione udienza;
 - 4) Sentenza n. 472/2017 pubblicata il 27.04.2017 R.G. 1063/2015 della Corte d'Appello di Bologna;
 - 5) Ricorso per la riassunzione della causa R.G.n. 2365/2017 depositato in data 03.08.2017 presso il Tribunale di Bologna – sez. lavoro;
 - 6) Sentenza n. 354/2018 pubblicata il 27.04.2018 R.G. 2365/2017 del Tribunale di Bologna - sez. lavoro;
 - 7) Ricorso in appello R.G.n. 829/2018 depositato in data 23.10.2018 innanzi alla Corte d'Appello di Bologna – sez. lavoro e relative cartoline di avvenuta notifica nonché il decreto di fissazione udienza datato 15.11.2018;
 - 8) Sentenza n. 588/2020 pubblicata il 12.11.2020 R.G. 829/2018 della Corte d'Appello di Bologna autenticata dall'Avv. Bruno Barbieri;
 - 9) e 9 bis) Sentenza n. 5949 del 20.12.2018 del Tribunale Penale di Bologna R.G.N.R. 3764/2014, R.G.DIB. 4120/2017; Sentenza n. 1771/2019 del Tribunale di Bologna R.G.N.R. 12677/2014, R.G. DIB. 491/2019;
 - 10) Graduatoria permanente per il personale A.T.A. -Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna del 27.07.2013;
 - 11) Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con i relativi documenti allegati e copia delle ricevute a mezzo pec di accettazione e consegna dell'istanza inoltrata in data 11.01.2021 all'Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
- Si deposita:
- 12) Fascicolo di parte Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro - R.G.n. 829/2018.



Con osservanza.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai fini e agli effetti del D.P.R. 115/02 si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato, e che il ricorrente è esentato dal versamento del relativo contributo unificato poichè il presente procedimento concerne rapporti di pubblico impiego.

Bologna, 08.02.2021

Avv. Bruno Barbieri

